Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 137 del 16 giugno 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 16 giugno 1952** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 586.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bacchi Margherita-Carmela fu Tommaso, in comune di Viterbo . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 587.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Piancastagnaio (Siena) . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 588.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Castiglion d'Orcia (Siena) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 589.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Abbadia San Salvatore (Siena). Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 590.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco-Giuseppe, e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, in comune di Orbetello (Grosseto) . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 591.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bulgarini d'Elci Piero fu Ferdinando, in comune di Montieri (Grosseto) . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 592.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calcagnini Fulvia fu Giovanni, in comune di Viterbo . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 593.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cassi Mario fu Benedetto, in comune di Scansano (Grosseto) . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 594.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Collavoli Emma fu Vittorio, in comune di Piombino (Livorno) . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 595.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Gratta Clementina-Rosa fu Alemanno vedova von Berger, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 596.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Frigo Anna di Angelo, in comune di Viterbo . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 597.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giorgi Giuseppina fu Filippo, in comune di Tuscania (Viterbo) . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 598.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Francesca-Maddalena fu Augusto, in comune di Montalto di Castro (Viterbo) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 599.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariani Benedetto fu Crispino, in comune di Tarquinia (Viterbo) . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 600.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariani Maria-Sofia di Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo) Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 601.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Domenico fu Felice, in comune di Ischia di Castro (Viterbo) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 602.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Cellere (Viterbo) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 603.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Ischia di Castro (Viterbo) Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 604.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto) . Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 605.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Nati Giovanni Battista fu Francesco, in comune di Grosseto . . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 606.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vanni Desideri Antonietta fu Eugenio maritata Massart, in comune di Piombino (Livorno). Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 607.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Visconti Bice fu Marco e di Di Brazzà Savorgnan Maria fu Giuseppe, in comune di Valentano (Viterbo) Pag. 31

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 586.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bacchi Margherita-Carmela fu Tommaso, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bacchi Margherita-Carmela fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bacchi Margherita-Carmela fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 24.17.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 48. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bacchi Margherita-Carmela fu Tommaso, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 12999 (*V.C.*)					
All'Eternità	VI	245	1 (p)	Seminativo	—	4	60	80	895,80
Id.	VI	36	2 (p)	Id.	—	17	57	96	5.126,22
Id.	VI	246(p)	—	Id.	—	1	06	60	118,97
Id.	VI	244	2 (p)	Id.	—	0	92	00	178,85
				Totali		24	17	36	6.319,84

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « L'Eternità », distinto a vecchio catasto alla Sez. VI, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 245/1, 36/2, 246 e 244/2, le cui parti a nord rimangono alla ditta;
Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso della Caprina;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Cipollara.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.395.596,95 (duemilionitrecentonovantacinquemilacinquecentonovantasei e cent. 95), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 587.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Piancastagnaio (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, per i terreni ricadenti nel comune di Piancastagnaio (provincia di Siena);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piancastagnaio (provincia di Siena), per una superficie di ettari 205.20.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 51. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Piancastagnaio (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 304 (N.C.)					
Indovina	6	11	—	Seminativo irriguo	II	2	38	20	476,40
Pian delle vigne	39	437	—	Pascolo	I	0	04	70	1,41
Id.	39	440	—	Vigneto (canneto parif.)	II	0	05	50	20,90
Id.	39	441	—	Incolto produttivo	unica	0	03	00	0,09
Chiusa	4	125	—	Fabbricato rurale	—	0	07	40	—
Id.	4	126	—	Seminativo arb. irriguo	I	1	03	40	423,94
Poggi Rossi	4	200	—	Id.	II	0	19	70	61,07
Id.	4	210	—	Seminativo irriguo	I	0	56	20	157,36
Carbonella	6	72	—	Id.	II	0	37	20	74,40
Id.	6	73	—	Id.	II	0	05	50	10,60
Id.	6	75	—	Id.	II	0	12	90	25,80
Bagno degli Ebrei	6	113	—	Id.	II	0	29	80	59,60
La Ruota	6	178	—	Incolto produttivo	unica	0	02	30	0,07
Paicci	7	1	—	Pascolo cespugliato	II	1	10	70	7,20
Id.	7	2	—	Id.	II	1	60	30	10,41
I Paiccioli	7	13	—	Seminativo	III	15	46	40	1.469,07
I Paicci	7	20	—	Pascolo arborato	II	0	79	20	18,22
Id.	7	21	—	Pascolo	I	0	35	60	10,68
Id.	7	22	—	Fabbricato rurale	—	0	11	40	—
Id.	7	23	—	Vigneto	II	0	17	80	67,64
Id.	7	24	—	Seminativo irriguo	II	0	11	70	23,40
Id.	7	25	—	Id.	II	0	48	60	97,20
Id.	7	26	—	Pascolo arborato	II	6	40	90	147,41
Id.	7	28	—	Pascolo cespugliato	II	1	11	00	7,21
Id.	7	29	—	Pascolo arborato	I	0	08	50	3,06
Id.	7	30	—	Seminativo	II	0	82	50	140,25
Id.	7	31	—	Pascolo arborato	I	0	56	90	20,48
Id.	7	32	—	Id.	II	0	12	60	2,90
Id.	7	36	—	Seminativo irriguo	II	0	61	60	123,20
Id.	7	46	—	Seminativo	II	1	56	60	266,22
Id.	7	47	—	Id.	III	0	60	20	57,19
Id.	7	48	—	Pascolo arborato	II	0	83	80	19,27
Id.	7	50	—	Pascolo	I	4	14	90	124,47
Id.	7	51	—	Pascolo arborato	II	0	29	80	6,85
Capanna di Masella	7	82	—	Seminativo	III	0	61	20	58,14
Le Querciole	8	19	—	Id.	III	11	12	50	1.056,87
Id.	8	40	—	Pascolo	I	10	50	30	315,09
Id.	8	41	—	Seminativo	III	7	20	10	684,09

Segue: *Partita catastale n. 304 (N.C.).*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Podere dei Croni	11	42	—	Seminativo	II	1	18	20	200,94
Podere dei Troni	11	61	—	Pascolo arborato	I	2	02	20	72,79
Id.	11	85	—	Seminativo	II	0	65	80	111,86
Id.	11	87	—	Id.	II	0	43	10	73,27
Id.	11	88	—	Incolto produttivo	unica	0	46	20	1,39
Id.	11	89	—	Seminativo	II	2	13	40	362,78
Id.	11	112	—	Id.	II	0	59	20	100,64
Id.	11	113	—	Pascolo	I	3	73	60	112,08
Id.	11	114	—	Seminativo	II	0	49	00	83,30
Id.	11	115	—	Corte unita al n. 6 foglio n. 21	—	0	02	40	—
Id.	11	143	—	Pascolo	I	0	15	10	4,53
Id.	11	144	—	Id.	II	0	87	80	14,05
Podere del Marchese	12	145	—	Seminativo irriguo	II	1	85	20	370,40
Id.	12	146	—	Corte unita al n. 150	—	0	04	70	—
Id.	12	147	—	Pascolo arborato	II	0	13	70	3,15
Id.	12	148	—	Pascolo cespugliato	I	1	25	50	28,87
Id.	12	149	—	Pascolo arborato	II	0	07	80	1,80
Id.	12	150	—	Fabbricato rurale con la corte n. 146	—	0	04	30	—
Id.	12	151	—	Seminativo irriguo	II	1	81	30	362,60
Id.	12	152	—	Pascolo	I	0	63	50	19,05
Id.	12	153	—	Seminativo irriguo	II	0	44	80	89,60
Le Curve	13	61	—	Seminativo	II	0	23	50	39,95
Strette	14	69	—	Seminativo irriguo	I	0	32	70	91,56
Il Colle	14	88	—	Seminativo	II	0	25	20	42,84
Id.	14	89	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	10	0,98
Le Querciole	16	1	—	Id.	II	0	25	50	1,65
Id.	16	2	—	Id.	II	0	39	80	2,58
Id.	16	3	—	Pascolo arborato	I	1	62	90	58,64
Id.	16	4	—	Id.	I	0	16	80	6,05
Id.	16	5	—	Seminativo	II	0	44	80	76,16
Id.	16	6	—	Seminativo arborato	II	0	55	30	160,37
Id.	16	7	—	Fabbricato rurale	—	0	21	20	—
Id.	16	8	—	Seminativo arborato	II	0	03	40	9,86
Id.	16	9	—	Pascolo	I	0	19	80	5,94
Id.	16	10	—	Seminativo	III	30	54	60	2.901,87
Id.	16	11	—	Pascolo arborato	I	0	36	10	13 —
Id.	16	12	—	Seminativo	III	0	47	60	45,22
Id.	16	13	—	Seminativo arborato	II	0	83	40	241,86
Id.	16	14	—	Pascolo	I	0	79	50	23,85
Id.	16	16	—	Id.	I	4	11	00	123,30
Casa Dodde	20	1	—	Incolto produttivo	unica	0	08	20	0,25
Id.	20	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	00	1,11
Id.	20	3	—	Seminativo	III	0	28	50	27,08
Id.	20	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	00	3,83
Id.	20	5	—	Fabbricato rurale	—	0	12	90	—
Id.	20	6	—	Seminativo	III	9	37	40	890,53
Id.	20	7	—	Pascolo cespugliato	II	1	65	80	10,77
Id.	20	8	—	Pascolo arborato	II	0	10	00	2,30
Id.	20	9	—	Seminativo	III	1	01	60	96,52
Id.	20	10	—	Pascolo arborato	II	5	04	20	115,97
Id.	20	11	—	Seminativo	III	0	22	40	21,28
Id.	20	12	—	Pascolo cespugliato	II	2	84	60	18,50
Id.	20	13	—	Seminativo	II	0	57	60	97,92
Id.	20	14	—	Pascolo arborato	I	7	26	80	261,65
Id.	20	15	—	Pascolo cespugliato	II	1	07	20	6,97
Id.	20	16	—	Seminativo	III	1	51	80	144,21
Id.	20	28	—	Pascolo cespugliato	II	9	91	50	64,45
Casa di Paolo	20	39	—	Id.	II	8	58	40	55,80
Casa Dodde	20	119	—	Pascolo arborato	I	0	41	70	15,01
Podere dei Troni	21	1	—	Incolto produttivo	unica	0	05	70	0,17
Id.	21	2	—	Pascolo	I	0	05	90	1,77
Id.	21	3	—	Seminativo	III	1	08	60	103,17
Id.	21	4	—	Vigneto	II	0	22	40	85,12
Id.	21	5	—	Seminativo arborato	III	0	11	60	22,62
Id.	21	6	—	Fabbricato rurale con la corte 115 foglio 11	—	0	16	00	—
Id.	21	7	—	Pascolo	I	2	78	10	83,43
Id.	21	8	—	Vigneto	III	0	18	70	39,27
Id.	21	9	—	Seminativo	III	2	49	10	236,65
Id.	21	13	—	Pascolo cespugliato	II	1	89	50	12,31

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 304 (*N.C.*).					
Podere del Marchese	22	2	—	Seminativo irriguo	II	0	37	90	75,80
La Ceppeta	22	17	—	Pascolo	I	0	95	90	28,77
Podere del Gatto	22	33	—	Id.	II	1	86	80	29,89
Id.	22	36	—	Id.	II	0	03	20	0,51
Id.	22	38	—	Seminativo	III	0	46	50	44,18
Id.	22	52	—	Pascolo arborato	II	0	27	80	6,39
Chiusa	4	127	—	Seminativo irriguo	I	1	26	50	354,20
Pian delle Vigne	39	298	—	Seminativo	I	1	34	90	283,29
Id.	39	439	—	Id.	II	1	45	70	247,69
Id.	55	4	—	Id.	I	1	45	20	304,92
Podere del Marchese	22	5	—	Bosco ceduo	III	1	70	20	54.46
Carbonella	6	124	—	Castagneto	IV	0	79	20	47,52
Chiusa	4	123	—	Id.	IV	0	12	40	7,44
				Totali		205	20	10	15.810,66

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Paicci », confinante:

Nord con il limite di proprietà coincidente con il torrente Indovina;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Minestrone; con parte del limite delle particelle 27 e 49 (foglio 7) e nuovamente con il torrente Minestrone;
Sud: con il limite di proprietà che segue in parte il fosso Serenello;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento sito in località « Le Querciole », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il torrente Minestrone;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, con il limite est della particella 39 (foglio 8) e nuovamente con il limite della proprietà.

3° Accorpamento sito in località « Podere Troni » e « Casa Dodde », confinante:

Nord: con il limite di proprietà che segue per un tratto il fosso delle Vaccareccie, escludendo la particella 86 (foglio 11);
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente dei Lavinacci;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà che segue per breve tratto il torrente Senna.
L'accorpamento sopra descritto è attraversato interamente, in direzione est-ovest, dal torrente Senna.

4° Accorpamento sito in località « Podere Marchese », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada dei Troni;
Est: con il limite di proprietà che segue per un tratto il fosso del Pinocchio e quindi la strada vicinale delle Polveriere;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest con il limite di proprietà che segue per un tratto la strada dei Troni e il fosso della Venarella.

5° Accorpamento sito in località « Chiusa », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di San Martino;
Est: con il limite di proprietà escludendo la particella 134 (foglio 4);
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

Vengono altresì espropriati altri appezzamenti di terreno e propriamente:

Foglio n. 6, particelle nn. 11, 72, 73, 75, 113, 124 e 178, situate tra il torrente Indovina e il fosso di Serenello, nonchè lungo la strada vicinale dei Paicci;
Foglio n. 7, particelle nn. 36 e 82, situate a sud-ovest del 1° accorpamento;
Foglio n. 14, particelle nn. 69, 88 e 89, situate ad est dell'abitato di Piancastagnaio;
Foglio n. 13, particella n. 61, situata a sud dell'abitato di Piancastagnaio;
Foglio n. 39, particelle nn. 298, 439, 437, 440, 441; foglio n. 55, particella n. 4, tutte situate sulla sinistra del torrente Senna nei pressi della strada di Torre Santelli;
Foglio n. 4, particelle nn. 200 e 210, situate lungo la strada vicinale delle Polveriere fra il 5° e il 4° accorpamento;
Foglio n. 22, particelle nn. 17, 33, 36, 38 e 52, situate a sud del 4° accorpamento, lungo la strada dei Troni e il torrente Lavinacci.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.017.830,60 (settemilionidiciassettemilaottocentotrenta e cent. 60), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 588.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Castiglion d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 16.75.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 49. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 216 (N.C.)					
Fosso del Lupo	177	3	—	Pascolo	I	0	31	30	14,08
Id.	177	11	—	Id.	I	9	28	70	417,90
Id.	177	18	—	Seminativo	III	2	41	50	338,10
Id.	177	19	—	Incolto produttivo	unica	0	13	80	0,41
Id.	177	20	—	Pascolo	II	0	05	20	1,56
Id.	177	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	70	2,93
Id.	177	28	—	Seminativo	IV	0	86	10	60,27
La Casetta	177	29	—	Seminativo arborato	III	2	35	10	564,24
Id.	177	45	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	80	3,70
Fosso del Lupo	177	48	—	Seminativo	IV	0	46	40	32,48
Id.	177	7	—	Bosco ceduo	III	0	60	60	21,21
					Totali	16	75	20	1.456,88

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio costituito da un unico accorpamento sito in località « Casa Noni », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il torrente Formone, coincidente con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 632.614.75 (seicentotrentaduemilaseicentoquattordici e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 589.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Abbadia San Salvatore (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, per i terreni ricadenti nel comune di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena), per una superficie di ettari 3.97.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 50. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Borghi Luisa fu Geremia maritata Lolini, in comune di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1529 (*N.C.*)					
Le Metatelle	55	5	—	Pascolo cespugliato	I	1	22	60	30,65
Diacciaietti	61	137	—	Seminativo	III	0	51	90	49,31
Id.	61	138	—	Pascolo	I	2	23	10	78,09
				Totali		3	97	60	158,05

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito dal seguente accorpamento sito in località « Diacciaietti », confina

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà che segue la strada vicinale della Pizzicaiola;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale da Piancastagnaio a Radicofani;

Ovest: con il limite di proprietà che segue il torrente Minestrone.

Si espropria inoltre la particella n. 5 del foglio n. 55.

L'indennità di espropriazione è di L. 70.298,90 (settantamiladuecentonovantotto e cent. 90), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 590.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco-Giuseppe, e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco Giuseppe, e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco-Giuseppe, e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 691.08.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 63. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco-Giuseppe e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Sub alterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 792 (N.C.)					
Aunti	27	5	—	Seminativo	I	20	91	60	9.830,52
Torrettina	27	14	—	Id.	II	11	44	00	3.889,00
Piano di Polverosa	27	3	—	Id.	I	4	66	40	2.192,03
Id.	27	2	—	Id.	I	19	57	00	9.197,90
Aunti	27	4	—	Id.	I	6	39	20	3.034,24
Id.	27	6	—	Id.	I	21	11	10	9.922,17
Piano di Radicata	27	12	—	Id.	I	23	70	80	11.142,76
Id.	27	13	—	Id.	II	4	26	80	1.451,12
Id.	27	15	—	Id.	II	0	84	00	285,00
Aunti	27	59	—	Id.	I	1	83	80	863,86
Id.	27	60	—	Id.	I	5	03	10	2.364,57
Id.	27	61	—	Fabbricato rurale	—	0	76	00	—
Priorato	32	56	—	Seminativo	II	9	09	50	3.092,50
Id.	32	57	—	Id.	II	0	11	50	39,10
Id.	32	13a	—	Id.	II	8	89	70	3.024,98
Podere Priorato	32	14	—	Fabbricato rurale	—	0	88	30	—
Priorato	32	15	—	Seminativo	III	1	03	60	259 —
Id.	32	17a	—	Id.	II	1	06	00	360,40
Muracci	32	11	—	Bosco alto fusto	I	0	50	90	132,34
Id.	32	12	—	Pascolo	I	0	33	60	43,68
Priorato	32	5	—	Prato	unica	0	21	30	27,69
Piano di Radicata	32	8	—	Id.	unica	0	57	90	75,27
Id.	32	9	—	Seminativo	II	8	42	70	2.865,18
Muracci	32	10	—	Bosco alto fusto	I	0	08	10	21,06
Priorato	32	16	—	Id.	I	0	03	80	9,88
Piano di Radicata	32	22	—	Seminativo	II	6	45	00	2.193 —
Id.	32	55	—	Id.	III	19	82	60	4.956,50
Le Ghigliardelle	32	41	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	90	8,90
Id.	32	27	—	Seminativo	III	59	39	60	14.840 —
Priorato	32	18	—	Id.	III	1	16	50	291,25
Id.	32	59a	—	Uliveto	I	1	76	50	1.588,50
Id.	32	23	—	Seminativo	III	2	22	80	557 —
Le Ghigliardelle	32	28a	—	Id.	III	50	01	10	12.502,75
Id.	32	28b	—	Id.	III	15	40	00	3.850 —
Id.	32	29	—	Id.	IV	1	49	20	253,64
Valle Lunga	33	31	—	Id.	III	19	30	10	4.825,25
Crocicchio	29	20(p)	—	Id.	II	83	26	43	28.309,87
Capanna Murata	29	21	—	Id.	II	7	25	90	2.468,06
Id.	29	22	—	Id.	II	4	63	60	1.576,24
Lago Scuro	34	1	—	Id.	III	7	07	60	1.769 —
Id.	34	2	—	Id.	III	25	45	80	6.364,50
Fredde	34	6	—	Id.	III	11	96	50	2.991,25
Id.	34	7	—	Id.	III	4	20	70	1.051,75
Id.	34	9	—	Id.	III	9	41	90	2.354,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale* 792 (*N.C.*)					
Camera dei Ladri	28	1	—	Bosco alto fusto	II	5	99	40	689,31
Id.	28	2	—	Seminativo	I	39	53	10	18.579,57
Id.	28	7	—	Id.	I	39	68	30	18.651,01
Id.	28	3	—	Id.	I	17	51	30	8.231,11
Id.	28	6	—	Id.	I	74	36	00	34.949,20
Id.	28	4	—	Id.	I	25	12	20	11.807,34
Crocicchio	29	20(p)	—	Id.	II	6	66	77	2.267,01
				Totali . . .		691	08	50	252.031,06

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Polverosa », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà che segue la strada vicinale della Dogana;
Sud: con le particelle nn. 8 e 29 (foglio n. 28); con la strada statale Maremmana e con il limite ovest delle particelle nn. 40 e 16 (foglio n. 27);
Sud-ovest: con il limite di proprietà che per lungo tratto coincide con il fosso del Magione.

2° Accorpamento sito in località « Crocicchio », confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà che segue la strada vicinale della Dogana;
Sud: con il fosso Radicata e con la strada vicinale Polverosa-Cutignolo;
Ovest: con la strada vicinale Polverosa-Cutignolo; con il limite est della particella n. 2 (foglio n. 29); con la strada vicinale della Polverosa.

3° Accorpamento sito in località « Priorato, Muracci, Piano della Radicata », ecc., confinante:

Nord: con il limite di proprietà e con il fosso del Magione;
Est: con le particelle nn. 1, 8, 10, 11, 13, 12, 14, 15, 45, 49, 32, 37 (foglio n. 33);
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 83.188.561,10 (ottantatremilionicentottantottomilacinquecentosessantuno e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 591.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bulgarini d'Elci Piero fu Ferdinando, in comune di Montieri (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bulgarini d'Elci Piero fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bulgarini d'Elci Piero fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 46.95.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 52. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bulgarini d'Elci Piero fu Ferdinando, in comune di Montieri (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 324 (N.C.)					
Il Pianone	8	3	—	Bosco misto	I	2	28	90	286,68
Id.	8	4	—	Seminativo	II	0	13	90	29,19
Id.	8	9	—	Id.	II	0	63	10	132,51
Id.	8	27	—	Bosco ceduo	II	0	14	80	17,76
Id.	8	28	—	Seminativo	I	4	63	50	1.250,85
Id.	8	29	—	Pascolo cespugliato	III	0	20	50	2,26
Id.	8	46	—	Bosco ceduo	II	0	20	00	24 —
Id.	8	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	20	12,04
Il Piano	14	1	—	Id.	III	0	28	20	3,10
Pianone	14	2	—	Seminativo	II	1	79	60	377,16
Piano	14	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	70	3,04
Id.	14	4	—	Seminativo	II	0	20	00	42 —
Id.	14	5	—	Bosco ceduo	II	3	28	50	394,20
Bollarini	14	7	—	Seminativo	II	0	96	60	202,85
Id.	14	8	—	Bosco ceduo	II	1	82	30	218,76
Id.	14	9	—	Id.	II	0	68	10	81,72
Id.	14	10	—	Bosco misto	II	0	67	10	57,04
Pratini	14	13	—	Seminativo	II	6	46	40	1.357,44
Id.	14	14	—	Pascolo arborato	unica	0	07	30	4,01
Pianetti	14	17	—	Seminativo arborato	III	4	01	60	602,40
Bandita	14	18	—	Bosco ceduo	II	4	62	80	555,36
Pianetti	14	19	—	Id.	II	0	03	60	10,32
La Piaggia	14	20	—	Seminativo con diritto alla corte 31-32, foglio 26	II	0	35	60	74,75
Id.	14	21	—	Seminativo	II	0	07	90	16,59
Carpineta	14	22	—	Bosco ceduo	III	3	25	90	277,02
Casali	14	28	—	Seminativo	III	0	22	80	28,50
La Piaggia	14	29	—	Bosco misto	II	2	84	50	241,83
Cangino della Porcareccia	14	30	—	Seminativo	III	0	40	80	51 —
Casali	14	40	—	Id.	III	0	77	70	97,13
Id.	14	41	—	Id.	III	0	20	80	26 —
Id.	14	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	80	3,82
Id.	14	43	—	Vigneto	III	1	08	60	271,50
Id.	14	44	—	Seminativo	II	0	13	80	28,98
Id.	14	45	—	Id.	III	0	15	80	19,75
Id.	14	46	—	Fabbricato rurale	—	0	36	30	—
Id.	14	47	—	Pascolo cespugliato	I	0	42	40	16,54
Fonte al Monte	14	73	—	Bosco ceduo	III	3	22	70	274 29
				Totali		46	95	20	7.092,41

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento sito in località « Montingegnoli », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Lagoni e con il fosso Saio;
Est: in un primo tratto con il limite di proprietà che segue il fosso del Lato; con il fosso della Fonte; con il limite ovest della particella n. 74 (foglio n. 14);
Sud: con il limite di proprietà coincidente per un lungo tratto con il fosso dei Casali;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.346.069,70 (duemilionitrecentoquarantaseimilasessantanove e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 592.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calcagnini Fulvia fu Giovanni, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calcagnini Fulvia fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calcagnini Fulvia fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 50.16.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 61. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calcagnini Fulvia fu Giovanni, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 9793 (V.C.)									
Acqua Matta	XVII	15	—	Seminativo	—	7	83	00	1.522,15
Id.	XVI'	16	—	Id.	—	7	50	00	1.458 —
Id.	XVII	120	1	Id.	—	1	00	00	291,60
Id.	XVII	120	2	Id.	—	2	62	00	763,99
Id.	XVII	126	1	Id.	—	2	32	00	676,51
Id.	XVII	126	2	Id.	—	1	00	00	291,60
Id.	XVII	127	—	Id.	—	2	30	00	670,68
Id.	XVII	128	1	Id.	—	0	41	00	45,76
Id.	XVII	128	2	Id.	—	0	81	00	90,40
Id.	XVII	128	3	Id.	—	0	87	50	97,65
Id.	XVII	129	—	Id.	—	10	88	00	1.214,21
Id.	XVII	130	—	Id.	—	1	36	00	151,77
Id.	XVII	11	—	Id.	—	5	32	00	1.034,21
Id.	XVII	12	—	Id.	—	2	02	00	836,28
Id.	XVII	119(p)	—	Id.	—	3	91	61	761,29
					Totali	50	16	11	9.906,10

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Acqua Matta », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest della particella n. 121 (Sez. XVII); con la linea di frazionamento operata sulla particella n. 119 (Sez. XVII), la cui parte ad est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con la strada di Toscanella;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.710.359,57 (duemilionisettecentodiecimilatrecentocinquantanove e centesimi 57) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 593.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cassi Mario fu Benedetto, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cassi Mario fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cassi Mario fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto) per una superficie di ettari 86.17.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 44. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cassi Mario fu Benedetto, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 468 (N.C.)					
Lagacciolo	3	14	—	Seminativo	II	0	96	60	299,46
Id.	3	16	—	Id.	II	1	42	10	440,51
Fornacini	3	17	—	Seminativo arborato	II	0	85	20	238,56
Id.	3	20	—	Id.	II	1	89	70	531,16
Id.	3	21	—	Id.	II	4	99	90	1.399,72
Lagacciolo	5	19	—	Id.	III	0	20	60	38,11
Id.	5	20	—	Pascolo arborato	unica	0	13	20	9,90
Id.	5	21	—	Seminativo arborato	II	1	68	10	470,68
Id.	5	22	—	Pascolo arborato	unica	1	33	50	100,13
Pian del Tesoro	5	23	—	Seminativo	III	0	90	30	216,72
Id.	5	24	—	Id.	II	7	77	90	2.411,49
Id.	5	25	—	Id.	II	8	88	90	2.755,59
Id.	5	37	—	Id.	II	2	35	80	730,98
Id.	5	38	—	Id.	II	1	30	80	405,48
Id.	5	39	—	Id.	I	1	71	80	670,02
Id.	5	40	—	Seminativo arborato	II	3	24	00	907,20
Id.	5	41	—	Id.	I	12	43	20	4.599,84
Lagacciolo	6	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	15	60	15,60
Id.	6	2	—	Seminativo	II	0	65	40	202,74
Id.	6	8	—	Pascolo cespugliato	II	2	46	90	148,14
Id.	6	11	—	Seminativo arborato	II	4	50	70	1.261,96
Id.	3	4 (p)	—	Seminativo	I	3	51	99	1.372,78
Id.	3	6	—	Pascolo cespugliato	I	2	96	20	296,20
Id.	3	7	—	Seminativo	I	4	27	30	1.666,47
Id.	3	13	—	Id.	I	3	81	40	1.487,46
Id.	3	15	—	Seminativo arborato	I	0	17	60	65,12
Fornacini	3	19	—	Seminativo	II	6	99	50	2.168,45
Id.	7	1	—	Id.	II	2	27	50	705,25
Id.	7	2	—	Id.	II	0	48	10	149,11
Id.	7	3	—	Fabbricato rurale	—	0	27	60	—
Id.	3	22	—	Seminativo arborato	II	1	50	60	421,68
				Totali		86	17	99	26.186,51

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, sito in località « Lagacciolo », « Pian del Tesoro » e « Fornacini », costituito da un unico accorpamento, confina:

Nord: col fiume Ombrone; con il fosso di Rigo Torto; con la linea di frazionamento della particella n. 4 (foglio n. 3) la cui parte nord è esclusa dall'esproprio; con i limiti delle particelle nn. 8, 9 e 10 (foglio n. 3) tutte escluse dall'esproprio e con la strada provinciale Voltina di Scansano-Cinigiano;

Est: con la proprietà Grechi Benedetto;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà e la proprietà Bruchi M. Annunziata.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.260.661,35 (novemilioniduecentosessantamilaseicentosessantuno e centesimi 35) e vale salvo sua determinazione definitiva aisensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 594.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Collavoli Emma fu Vittorio, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Collavoli Emma fu Vittorio, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Collavoli Emma fu Vittorio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 22 68.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 43. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Collavoli Emma fu Vittorio, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simbolo di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 525 (N.C.)										
Franciania	22	1 (p)	—	Seminativo	AA 1 A3	III	22	68	13	5.216.71

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Francianina», confina:

Nord: con il limite sud delle particelle 1 e 6 (foglio n. 19);
Est: con il limite di proprietà coincidente con un tratto della strada comunale di Franciana;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio n. 22), la cui parte ad ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.825.848.50 (unmilioneottocentoventicinquemilaottocentoquarantotto e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 595.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Gratta Clementina-Rosa fu Alemanno vedova von Berger, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gratta Clementina-Rosa fu Alemanno vedova von Berger, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gratta Clementina-Rosa fu Alemanno vedova von Berger, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 19.30.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 53. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Gratta Clementina-Rosa fu Alemanno vedova von Berger, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 331 (*N.C.*)					
Quercioli	83	37 (p)	—	Bosco ceduo	IV	12	00	80	300,21
Id.	83	39	—	Id.	III	0	02	70	1,13
Id.	83	40	—	Seminativo	III	0	66	30	106,08
Piano del Lodano	83	41	—	Id.	II	0	83	60	217,36
Id.	83	42	—	Bosco ceduo	III	0	05	70	2,39
Quercioli	83	43	—	Seminativo	III	1	69	50	271,20
Piano del Lodano	83	44	—	Id.	II	2	36	40	614,64
Id.	83	45	—	Bosco ceduo	III	0	19	00	7,98
Quercioli	83	46	—	Seminativo	III	0	84	10	134,56
Piano del Lodano	83	47	—	Id.	II	0	60	00	156 —
Id.	83	49	—	Bosco ceduo	III	0	02	60	1,09
Torrente Lodano	83	50	—	Id.	III	0	00	10	0,04
				Totali		19	30	80	1.812,68

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Querciolì », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 37 (foglio 83), la cui parte a nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Lodano;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con un affluente del torrente Lodano.

L'indennità di espropriazione è di L. 58.385,22 (cinquantottomilatrecentottantacinque e cent. 22), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 596.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Frigo Anna di Angelo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Frigo Anna di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Frigo Anna di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 62.98.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 54. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Frigo Anna di Angelo, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 11895 (*V.C.*)					
Fracaso	X	19	1	Seminativo	—	7	00	00	1.360,89
Id.	X	19	2	Id.	—	7	80	00	1.516,32
Id.	X	20	—	Id.	—	0	03	60	6,98
Id.	X	21	1	Id.	—	1	75	00	340,20
Id.	X	21	2	Id.	—	1	92	00	214,27
Id.	X	22	—	Bosco da frutto	—	1	15	00	124,20
Id.	X	24	1	Id.	—	7	55	00	1.386,18
Id.	X	24	2	Id.	—	6	49	00	700,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 11895 (*V.C.*)					
Fracaso	X	32	1 A	Seminativo	—	0	02	00	2,23
Id.	X	32	2 A	Id.	—	0	45	00	87,48
Casa rotta	X	148	1 A	Id.	—	1	29	60	251,93
Id.	X	148	2 A	Id.	—	1	26	70	246,31
Fracaso	X	171	—	Id.	—	2	90	00	323,64
Id.	X	172	—	Id.	—	1	13	00	219,67
Id.	X	173	—	Id.	—	9	38	00	1.823,47
Id.	X	174	—	Bosco da frutto	—	0	89	60	54,83
Id.	X	175	—	Id.	—	0	94	00	101,52
Id.	X	179	—	Seminativo	—	0	18	00	20,09
Id.	X	180	—	Id.	—	1	79	00	347,98
Id.	X	181	—	Id.	—	1	58	00	176,33
Id.	X	182	—	Id.	—	5	56	00	620,50
Id.	X	183	—	Id.	—	0	99	00	110,48
Casa rotta	X	260	—	Id.	—	0	91	00	101,56
				Totali		62	98	50	10.137,89

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dal seguente accorpamento sito in località « Fracaso » confinante

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà che segue in gran parte la strada del Castello ed il fosso Crocicchie;
Ovest: con il limite di proprietà

L'indennità di espropriazione è di L. 3.518.431,30 (tremilionicinquecentodiciottomilaquattrocentotrentuno e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 597.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giorgi Giuseppina fu Filippo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giorgi Giuseppina fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giorgi Giuseppina fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 34.48.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 55. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giorgi Giuseppina fu Filippo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2048 (V.C.)					
Fontanile	XVII	7	—	Pascolo	—	4	18	00	195,62
Id.	XVII	8	—	Id.	—	1	57	CO	254,34
Pantalla	XVII	9	1 E	Id.	—	10	04	00	2.927,66
Id.	XVI	9	2 E	Id.	—	6	68	50	1.949,33
Id.	XVII	10	4	Id.	—	3	41	60	996,12
Id.	XVI	81	5	Id.	—	1	42	30	414,94
Fontanile	XVII	46	—	Id.	—	6	22	00	1.813,75
Id.	XVII	45(p)	—	Id.	—	0	33	CO	15,44
Id.	XVII	47(p)	—	Prato	—	0	62	45	303,52
				Totali		34	48	85	8.870,72

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento sito in località « Fontanile », distinto a vecchio catasto alla Sez. XVII, confina:

Nord con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada Piansano-Tuscania;

Est· con il limite di proprietà coincidente con la strada Piansano-Tuscania;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento: sito in località « Fontanile », distinto a vecchio catasto alla Sez. XVII, confina:

Nord con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite delle particelle 48 e 45:con la linea di frazionamento operata sulle particelle 47 e 45 le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud con il fosso « Pantallo »;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L 2.791.609,60 (duemilionisettecentonovantunomilaseicentonove e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 598.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Francesca-Maddalena fu Augusto, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Francesca Maddalena fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Francesca-Maddalena fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 40.34.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 42. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Francesca-Maddalena fu Augusto, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 294 (*V.C.*)					
Vaccareccia	XV	2	1/D/B	Bosco da frutto	—	37	21	80	3.349,62
Id.	XV	2	1/A1/B (p)	Id.	—	3	12	79	281,51
				Totali		40	34	59	3.631,13

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Vaccareccia », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite nord ed ovest della particella 2/1/A (Sez. XV); con la linea del frazionamento operato sulla particella 2/1/A/1/B (Sez. XV), la cui parte a sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.210.377 (unmilioneduecentodiecimilatrecentosettantasette) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 599.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariani Benedetto fu Crispino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariani Benedetto fu Crispino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariani Benedetto fu Crispino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 301.47.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 41. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mariani Benedetto fu Crispino, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 752 (V.C.)					
Fontana matta	XI	76	—	Seminativo	—	0	22	50	72,90
Id.	XI	77	—	Pascolo	—	1	25	00	121,50
Id.	XI	78	—	Id.	—	14	10	00	2.284,20
San Vincenzo	XI	79	—	Id.	—	1	88	60	61,09
Id.	XI	80	—	Prato	—	2	68	00	1.109,52
Id.	XI	81	—	Id.	—	0	81	00	335,84
Id.	XI	82	1	Seminativo	—	15	13	30	4.903,09
Id.	XI	82	2	Id.	—	9	77	70	3.167,75
Id.	XI	83	—	Id.	—	1	45	50	288,07
Id.	XI	84	—	Pascolo	—	0	43	50	70,45
Id.	XI	85	—	Id.	—	0	36	50	94,61
Id.	XI	86	—	Prato	—	1	59	00	658,26
Id.	XI	87	—	Id.	—	13	19	40	8.074,73
Id.	XI	88	—	Pascolo	—	0	03	50	3,38
Id.	XI	89	—	Id.	—	0	01	70	1,62
Id.	XI	90	—	Id.	—	0	65	60	63,76

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 752 (*V.C.*)					
San Vincenzo	XI	91	1	Seminativo	—	86	40	00	27.993,69
Id.	XI	91	2	Id.	—	37	59	00	7.442,83
Id.	XI	91	3	Id.	—	24	08	60	4.769,03
Id.	XI	92	—	Casa diruta	—	0	00	80	—
Id.	XI	93	—	Pascolo	—	0	10	60	10,30
Id.	XI	94	—	Sterile	—	0	46	90	0,14
Id.	XI	95	—	Seminativo	—	4	06	50	1.317,06
Id.	XI	103	—	Id.	—	1	60	80	520,99
Id.	XI	149	—	Pascolo	—	1	38	00	44,71
Val del Campo	XI	106	—	Id.	—	0	03	00	0,97
Id.	XI	107	—	Id.	—	0	15	90	15,44
Id.	XI	108	—	Prato	—	4	82	00	1.995,49
Id.	XI	109	—	Seminativo	—	11	05	50	2.188,87
Id.	XI	110	—	Pascolo	—	0	19	60	19,04
Petrara	XI	153	—	Prato	—	0	52	50	217,33
Id.	XI	154	—	Id.	—	0	78	00	322,92
Id.	XI	151	—	Id.	—	1	63	60	677,30
Id.	XI	152	—	Id.	—	0	60	60	157,07
Fontana matta	XI	75	B	Seminativo	—	0	90	50	293,22
Selvaccia	XVI	36	—	Pascolo	—	2	51	00	243,97
Selvaggia-Valfrigida	XVI	37	1	Seminativo	—	16	81	50	3.329,35
Id.	XV	37	2	Id.	—	18	75	80	3.714,09
Id.	XVI	37	3	Id.	—	13	63	90	2.700,51
Mignone	XXV	31	1	Id.	—	7	34	00	2.378,16
Id.	XXV	32	—	Pascolo	—	0	53	70	52,17
Id.	XXV	38	—	Id.	—	0	08	60	8,35
Id.	XXV	31	3 (p)	Seminativo	—	0	48	00	155,52
Id.	XXV	31	2 (p)	Id.	—	1	27	67	252,78
					Totali . .	301	47	37	82.131,47

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento: in località San Vincenzo, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà che segue in parte il fiume Mignone;

Ovest: con il limite di proprietà che segue in parte il fosso detto Ranchese.

2° Accorpamento: in località Poggio della Nebbia, confinante:

Nord: con il limite della proprietà;

Est: con la linea che fraziona le particelle 31/2, 31/3 (Sez. XXV) la parte est delle quali rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà che segue il fosso detto Meledra;

Ovest: con il limite di proprietà che segue il fosso detto Meledra.

3° Accorpamento: in località Spinicci, confinante:

Nord: con il fosso della Valfrigida;

Est: con il limite di proprietà che segue in parte la strada della Coltellaccia;

Sud: con il fosso del Cazzianello;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 30.509.236,09 (trentamilionicinquecentonovemiladuecentotrentasei e centesimi 9) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 600.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariani Maria-Sofia di Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariani Maria-Sofia di Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariani Maria-Sofia di Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 28.48.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 40. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mariani Maria-Sofia di Benedetto, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1591 (V.C.)					
Sant'Antonio	XIII	63	1 (p)	Seminativo	—	14	43	77	2.858,68
Id.	XIII	63	2 (p)	Id.	—	7	19	04	1.423,70
Id.	XIII	64	(p)	Id.	—	6	85	44	1.357,17
					Totali	28	48	25	5.639,55

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Taccone di Sotto », distinto al catasto alla Sez. XIII, confina:

Nord: con parte del limite sud della particella n. 62, con parte del limite ovest della particella n. 64 e con la linea del frazionamento operato sulla medesima, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con il limite di proprietà coincidente con un tratto della strada che conduce a Tarquinia;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 63/2 e 63/1 le cui parti ad ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.227.622,25 (duemilioniduecentoventisettemilaseicentoventidue e centesimi 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 601.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Domenico fu Felice, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariotti Domenico fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariotti Domenico fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 25.19.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 39. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mariotti Domenico fu Felice, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1428 (*V.C.*)					
Prataccio	IX	30	—	Seminativo	—	3	29	00	319,79
Ciochetto	IX	102	—	Id.	—	3	95	00	639,90
Id.	IX	31	1	Id.	—	4	80	00	381,89
Id.	IX	32(p)	—	Id.	—	0	25	50	20,83
Id.	IX	33(p)	—	Id.	—	0	80	00	63,68
Campo del Pero	IX	52	1	Id.	—	9	00	00	1.458 —
Id.	IX	105	—	Id.	—	2	02	00	327,24
Id.	IX	106	—	Id.	—	0	77	50	75,31
Id.	IX	73(p)	—	Id.	—	0	30	71	49,75
				Totali		25	19	71	3.336,39

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Campo del Pero », distinto a vecchio catasto alla Sez. IX, confina:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Paternale;

Est: con il limite ovest della particella n. 31/2; con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 32 e 33, le cui parti ad est rimangono alla ditta; con parte del limite ovest della particella 52/2;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 73, la cui parte a sud-est rimane alla ditta; con il limite nord delle particelle nn. 53 e 104;

Ovest: con il limite est delle particelle nn. 107/2, 29/2, 29/1 e con il limite di proprietà, coincidente nell'ultima parte con un breve tratto del fosso Paternale.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.340.794,95 (unmilionetrecentoquarantamilasettecentonovantaquattro cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 602.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Cellere (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariotti Pietro fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Cellere (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariotti Pietro fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cellere (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 21.81.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 38. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Cellere (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1529 *(V.C.)*									
Intenta	II	21	—	Seminativo	—	2	45	00	396,90
Id.	II	20	C (p)	Pascolo boschivo a legna	—	19	36	00	975,74
				Totali	.	21	81	00	1.372,64

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Intenta », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Cellere-Tessennano;
Est. con il limite di proprietà;
Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 20/C (Sez. II) la cui parte a sud rimane alla ditta;
Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con un affluente del fosso Canestraccio.

L'indennità di espropriazione è di L. 553.934,70 (cinquecentocinquantatremilanovecentotrentaquattro e centesimi 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 603.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariotti Pietro fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mariotti Pietro fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 21.85.58, specificamente descritti nell'eenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 37. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1430 (V.C.)					
Parasoleto	IX	76	1	Seminativo	—	0	08	50	13,75
Id.	IX	77	1 R	Id.	—	2	64	50	428,47
Id.	IX	67	2R(p)	Id.	—	3	35	30	543,19
Id.	IX	78	—	Id.	—	0	28	60	27,79
Id.	IX	67	4(p)	Id.	—	6	45	12	1.045,09
Id.	IX	79	—	Id.	—	0	13	00	21,06
Bagnolo	IX	117	—	Id.	—	1	40	00	226,80
Parasoleto	IX	77	2	Id.	—	2	32	00	375,84
Campo del Tesoro	IX	80	B	Id.	—	1	16	00	187,92
Id.	IX	82	B	Id.	—	1	75	00	283,50
Id.	IX	83	2 C	Bosco ceduo forte	—	0	33	00	20,20
Id.	IX	85	1B(p)	Seminativo	—	1	84	96	299,64
Id.	IX	84(p)	—	Pascolo	—	0	09	60	6,22
					Totali	21	85	58	3.479,47

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Parasoleto », confina:

Nord-est: per un lungo tratto con il limite di proprietà, quindi con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 85/1-B e 84 (Sez. IX), le cui parti a nord-est rimangono alla ditta.

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 85/1-B, 67/4 e 67/2-R (Sez. IX), le cui parti a sud-est rimangono alla ditta;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Montalto-Farnese.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.390.724,85 (unmilionetrecentonovantamilasettecentoventiquattro e centesimi 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 604.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 19.09.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 47. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 460 (N.C.)					
Campo Spillo	66	44(p)	—	Seminativo	IV	1	99	99	309,99
Campo della Fornace	66	49(p)	—	Id.	III	17	09	93	4.103,83
				Totali		19	09	92	4.413,82

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Campo Spillo », confina:

Nord: con la linea di frazionamento delle particelle nn. 44 e 49 (foglio n. 66), le cui parti nord rimangono alla ditta;
Est con il fosso dell'Olmone;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso dell'Olmone;
Ovest con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.547.936,90 (unmilionecinquecentoquarantasettemilanovecentotrentasei e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 605.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Nati Giovanni Battista fu Francesco, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Nati Giovanni Battista fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Nati Giovanni Battista fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 43.50.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 46. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nati Giovanni Battista fu Francesco, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 621 (N.C.)					
Pedate del Granduca	131	14	—	Seminativo . . .	II	38	10	30	14.479,14
Ombrone	132	35(p)	—	Bosco alto fusto . .	IV	1	50	00	75 —
Podere Santa Maria	132	23(p	—	Seminativo	II	3	89	84	1.481,41
				Totali .		43	50	14	16.035,55

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Barca », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada nazionale Tirrena Superiore e con la linea di frazionamento delle particelle nn. 35 e 23 (foglio n. 132), le cui parti a nord rimangono alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la massima parte con il fiume Ombrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.326.981,50 (cinquemilionitrecentoventiseimilanovecentottantuno e centesimi 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 606.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vanni Desideri Antonietta fu Eugenio maritata Massart, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66:

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Antonietta fu Eugenio maritata Massart, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Antonietta fu Eugenio maritata Massart, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 130.60.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 36. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vanni Desideri Antonietta fu Eugenio maritata Massart, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 907 (N.C.)					
Poggio degli Ulivastri	12	41	—	Seminativo	III	35	27	30	8.112,79
Id.	12	45	—	Fabbricato rurale	—	0	44	90	—
Id.	12	46	—	Vigneto	II	0	50	10	220,44
Id.	12	47	—	Id.	II	0	97	30	428,12
Poggio Aquila	13	18	—	Seminativo	III	13	18	80	3.033,24
Id.	13	58	—	Vigneto	II	0	99	70	438,68
Id.	13	59	—	Fabbricato rurale	—	0	18	20	—
Id.	13	48	—	Pascolo cespugliato	U	15	12	90	226,94
Id.	13	17	—	Bosco ceduo	II	7	16	90	501,83
Id.	13	49 p)	—	Seminativo	IV	56	60	77	8.491,15
Id.	13	19	—	Id.	II	0	14	10	49,35
				Totali		130	60	97	21.502,54

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti in località « Le Fabbriciane », confinanti:

1° Accorpamento:

Nord: con il limite sud delle particelle nn. 7 e 11 (foglio n. 12);
Est: con la strada provinciale della Principessa;
Sud: con il limite nord della particella n. 24 (foglio n. 12);
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento:

Nord: con la linea di frazionamento della particella n. 49 (foglio n. 13), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, e con parte del limite sud della particella n. 1 (foglio n. 13).
Est: con il limite di proprietà che segue la ferrovia Piombino-Campiglia;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà che segue la strada provinciale della Principessa.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.690.226,15 (settemilioniseicentonovantamiladuecentoventisei e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 607.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Visconti Bice fu Marco e Di Brazzà Savorgnan Maria fu Giuseppe, in comune di Valentano (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Udito il parere, in data 2 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Visconti Bice fu Marco e Di Brazzà Savorgnan Maria fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Visconti Bice fu Marco e Di Brazzà Savorgnan Maria fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti

nel comune di Valentano (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 57.44.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 45. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Visconti Bice fu Marco e Di Brazzà Savorgnan Maria fu Giuseppe, in comune di Valentano (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2170 (V.C.)					
Mezzano	III	35	—	Seminativo	—	9	51	00	2.464,99
Id.	III	13	—	Id.	—	8	85	00	2.293,92
Id.	III	12	B(p)	Pascolo cespugliato	—	3	20	00	195,84
Id.	III	14(p)	—	Seminativo	—	17	55	39	4.549,95
Monte Becco	III	76	2(p)	Id.	—	5	68	05	1.472,38
Mezzano	III	14(p)	—	Id.	—	12	65	41	3.279,96
				Totali		57	44	85	14.257,04

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Mezzano », rappresentato al catasto dalla Sez. III, confinante:

Nord: con la linea di frazionamento della particella n. 76/2, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella n. 76/1; con la linea di frazionamento operata sulle particelle nn. 14 e 12/B le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con i limiti di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Mezzano », costituito dalla particella n. 35 (Sez. III).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.421.592 (cinquemilioniquattrocentoventunomilacinquecentonovantadue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 (8107142) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.